



**REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO
DELLA GARBINASCA E INFRASTRUTTURE**

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO
DELLA GARBINASCA E INFRASTRUTTURE**

INDICE

			<u>Pag</u>
Art.	1	Definizione degli spazi	2
Art.	2	Principi d'utilizzazione	2
Art.	3	Norme per l'attuazione	3
Art.	4	Obblighi e doveri per gli utenti	3
Art.	5	Tariffe / Partecipazione alle spese	3
Art.	6	Mescita	4
Art.	7	Pubblicità	4
Art.	8	Norme finali	4

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO DELLA GARBINASCA E INFRASTRUTTURE

1. Definizione degli spazi

- a) campo principale
- b) campetto in terra battuta
- c) spogliatoi
- d) bar
- e) capannone multiuso
- f) posteggi

2. Principi d'utilizzazione

- a) Il campo sportivo è destinato, in linea di massima, al gioco del calcio. In secondo luogo può essere utilizzato per altre discipline sportive secondo le decisioni del Municipio.
- b) Il Comune concede l'utilizzazione delle infrastrutture citate al punto 1., di regola unicamente per attività o manifestazioni sportive:
alle scuole, a Società e Associazioni legalmente costituite con sede nel Comune; eccezionalmente anche a gruppi di persone riconosciuti tali dal Municipio.
- c) Ogni concessione è subordinata alla sottoscrizione di una Convenzione d'utilizzazione.
- d) La regolamentazione della concessione è di competenza del Municipio.
- e) La concessione deve contenere, in particolare:
 - a) gli obblighi ed i doveri reciproci,
 - b) l'indicazione delle infrastrutture concesse in uso,
 - c) la ripartizione dei compiti di manutenzione.
- f) L'utilizzazione può venire pure concessa a Società, Associazioni e gruppi di persone che ne fanno richiesta di volta in volta, purché la loro attività e l'uso siano compatibili con quelle dei firmatari delle Convenzioni.
- g) I due posteggi sono pure a disposizione degli utenti del Percorso Vita.
- h) Il campetto in terra battuta, salvo nei momenti di utilizzo da parte dei concessionari di permessi, è a libero uso della popolazione.
Lo stesso può esser adibito a posteggio in caso di manifestazioni.
- i) Il capannone multiuso è in generale messo a disposizione delle Società del Comune per l'organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative, culturali e benefiche aperte al pubblico. È vietato l'uso per cerimonie e feste private di qualsiasi genere. Il Municipio emanerà disposizioni particolari.

3. Norme per l'utilizzazione

- a) Al Municipio, tramite i propri Organi, compete la sorveglianza generale di tutti gli impianti.
- b) Il Municipio nomina dei custodi. La funzione di custode potrà essere assegnata ad una società che dovrà comunque designare i responsabili ai quali il Municipio si potrà direttamente indirizzare. I responsabili devono provvedere, secondo le apposite disposizioni scritte o verbali, all'apertura e alla chiusura delle infrastrutture sportive, alla manutenzione degli impianti, dei tappeti verdi, e a ogni altra incombenza ritenuta utile e necessaria per un corretto esercizio di tutte le infrastrutture. Essi vigilano in particolare a che siano applicate le disposizioni del presente regolamento, comunicano al Municipio le eventuali infrazioni e rendono conto direttamente ed esclusivamente al Municipio per il loro operato. La remunerazione viene stabilita dal Municipio con relativo credito esposto annualmente a preventivo.
- c) Gli impianti e le attrezzature (in particolare illuminazione, riscaldamento, docce, ecc.) possono essere utilizzati unicamente con il consenso dei custodi.
- d) Il Comune declina qualsiasi responsabilità per furti e danni alle persone e alle cose.
- e) L'accesso con veicoli a motore all'interno dei recinti degli impianti è permesso solo con l'autorizzazione dei custodi.
- f) Il Comune mette a disposizione del custode le attrezzature minime necessarie per la manutenzione del campo, secondo le necessità definite dal Municipio.

4. Obblighi e doveri per gli utenti

- a) Gli utenti devono avere la massima cura dei terreni, degli edifici, impianti, mobilio e materiale messi a loro disposizione. Essi sono responsabili per eventuali danni anche dovuti a semplice negligenza; le riparazioni sono eseguite dal Comune e la relativa spesa caricata alla Società, Associazione o gruppo responsabile, subordinatamente e personalmente al relativo presidente o responsabile.
- b) I danni devono essere immediatamente annunciati ai custodi.
- c) Chi utilizza gli impianti sportivi è responsabile per eventuali danni che dovessero essere arrecati alle persone o alle cose.
- d) Ogni sportivo o spettatore che, con il proprio comportamento, disturba il regolare svolgimento delle attività o reca molestia al prossimo può venire allontanato dai responsabili dei concessionari delle infrastrutture o dagli Organi di polizia.

5. Tariffe / Partecipazione alle spese

Alle Società, Associazioni o Gruppi con sede nel Comune, la messa a disposizione degli impianti sportivi avviene in forma gratuita. I suddetti concessionari sono chiamati ad una partecipazione alle spese vive di gestione secondo quanto stabilito dal Municipio.

6. Mescita
Per l'esercizio della mescita del Campo Sportivo è data competenza al Municipio.
7. Pubblicità
La pubblicità al campo sportivo è permessa nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale. Il Municipio potrà affidare la gestione della pubblicità ad una Società concessionaria degli impianti sportivi cui potranno pure andare i proventi.
8. Norme finali
 - a) I concessionari devono rispettare scrupolosamente il presente Regolamento nonché le altre disposizioni impartite dagli Organi comunali. In caso di ripetute mancanze e di infruttuosa diffida verrà revocata la concessione.
 - b) Il presente Regolamento entra in vigore il 1.9.1993 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvazioni:

- Consiglio comunale, seduta del 20 dicembre 1993, ris. n. 43
- Dipartimento delle istituzioni: decisione 13.4.1994/10, inc. 176-RE-2992

(Regolamenti) aprile 1994

